



COPIA DELL'ORIGINALE DI DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 10

del 29.03.2016

Oggetto: Verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione dell'ATA nella società "CIR33 Servizi S.r.l.", ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della Legge n. 244/2007.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione dell'ATA nella società "CIR33 Servizi S.r.l.", ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della Legge n. 244/2007

IL DIRETTORE

PREMESSO che con la Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 10.07.2015, si è provveduto ad autorizzare l'acquisizione della partecipazione dell'ATA nella società "CIR33 Servizi S.r.l." per le motivazioni in essa contenute;

VISTO l'art. 3, della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) con particolare riferimento ai seguenti commi:

- co. 28, il quale dispone che *"L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27"*;
- co. 27, secondo cui *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"*;
- co. 29, il quale dispone *"Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (31.12.2010) le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. ..."*;

RICHIAMATO altresì il co. 569 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, che proroga il termine di cui al predetto co. 29 disponendo che, decorso tale termine, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto;

DATO ATTO che:

- la vigente L.R. Marche n. 24/2009, all'art. 7, co. 1, prevede che *“le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA)”*, quali in generale l'esercizio delle competenze degli enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- il medesimo articolo, al comma 6, prevede che l'attività di controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal Piano di Ambito, che dovrà essere redatto in coerenza con le previsioni del Piano Regionale;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 128 del 14.04.2015 e pubblicato sul Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 37 del 30.04.2015, ipotizza che *“... le province di Ancona e Pesaro Urbino oggi carenti di impianti di TMB ... si dotino di uno o più impianti di tale tipologia entro il 2018”* e *“Alle attuali ATA sono attribuite funzioni che possono prevedere un «doppio livello di autonomia e di pianificazione dei fabbisogni»:*
 - *livello locale (ATO):*
 - *affidamento unitario della gestione dei servizi di raccolta e trasporto;*
 - *dotazione di impiantistica (trattamento frazioni organiche: FORSU e verde da RD e trattamento del rifiuto biodegradabile da selezione impiantistica di rifiuto indifferenziato)”*;
- a tutt'oggi, nel territorio della Provincia di Ancona non è stato attivato il servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi del Capo III del D.Lgs. n. 152/2006;
- la Deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 22.01.2014 dispone di realizzare l'impianto di trattamento meccanico biologico del rifiuto indifferenziato nel territorio del Comune di Corinaldo tramite la conversione dell'esistente impianto di trattamento della FORSU, di proprietà della società CIR33 Servizi S.r.l. e, dunque, di procedere successivamente all'acquisizione da parte dell'ATA in ordine alla società CIR33 Servizi S.r.l., società partecipata totalmente pubblica;
- la società CIR33 Servizi S.r.l. è a capitale totalmente pubblico non cedibile a privati, detenuto interamente dall'ATA e, pertanto, è assicurata la natura pubblica della proprietà dell'esistente impianto di trattamento della FORSU realizzato mediante finanziamenti pubblici;
- l'Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) sottoscritto, in data 10.12.2014, tra la Regione Marche e l'ATA finalizzato alla realizzazione del sopra richiamato impianto prevede:
 - all'art. 5, che la copertura del costo totale dell'intervento impiantistico è assicurata con fondi FSC pari a 4.723.800,30 euro e fondi regionali pari a 1.586.847,14 euro, per un finanziamento totale a favore dell'ATA di 6.310.647,44 euro;
 - all'art. 12, che l'ATA assuma impegni giuridicamente vincolanti per la realizzazione dell'intervento entro e non oltre il 31.12.2015 nonché liquidi, paghi e quietanzi tutte le spese per la realizzazione dell'intervento entro e non oltre il 31.12.2017, pena la decadenza dal finanziamento;
 - all'art. 15, che le opere e le forniture realizzate mediante il finanziamento di cui sopra siano di proprietà dell'ATA, con riguardo all'intero intervento, ancorché il finanziamento costituisca un contributo parziale;
- in data 16.03.2015 tra la società CIR33 Servizi S.r.l. e l'ATA, è stata sottoscritta la convenzione, approvata con Deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 02.03.2015, avente ad oggetto la conversione dell'impianto di compostaggio di proprietà della società in un impianto per il pre-trattamento del secco residuo derivante dalla raccolta differenziata;

CONSTATATO che, la società CIR33 Servizi S.r.l. produce servizi strettamente correlati alle finalità istituzionali dell'Ente in quanto operante in un mercato ad oggi caratterizzato da un qualificato collegamento con le competenze dell'ATA in materia di gestione integrata dei rifiuti ed

in quanto proprietaria dell'esistente impianto di trattamento della FORSU la cui realizzazione e riconversione risultano interamente finanziati con fondi pubblici;

RILEVATO quanto previsto dalla Legge 190 del 23 dicembre 2014, la c.d. legge di stabilità 2015 all'art. 1, co. 611 il quale ha previsto che le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società che coinvolga le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute non più detenibili riconfermando, tuttavia, preliminarmente il contenuto dell'art. 3, commi da 27 a 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014);

CONSIDERATO pertanto che, viene di conseguenza ribadito che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società strumentali;

RILEVATO che, diversamente, la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale è ammessa, così come l'assunzione e di conseguenza il mantenimento di partecipazioni in tali società nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

PRESO ATTO che la pocanzi richiamata Legge di stabilità 2015 prevedeva entro la scadenza del 31.03.2015 le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che detenevano le partecipazioni non ammissibili dovevano approntare un piano operativo di razionalizzazione e, inoltre, entro il 31.03.2016 deve essere predisposta una relazione sull'attuazione del piano operativo, contenente i risultati ottenuti dall'azione di razionalizzazione;

CONSIDERATO che, per le ragioni sopra illustrate, sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione detenuta dall'ATA nella Società CIR33 Servizi e l'ATA stessa non rientra fra le pubbliche amministrazioni tenute a redigere la suddetta relazione concernente i risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione sopra citato;

RITENUTO tuttavia utile rilevare la permanenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della partecipazione dell'ATA nella Società CIR33 Servizi comunque entro la fine del corrente mese;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, competono all'organo assembleare gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente a società di capitali;

DATO ATTO, pertanto, della competenza dell'Assemblea dell'ATA circa la ricognizione delle partecipazioni societarie in oggetto;

PRESO ATTO altresì che, si ritiene utile deliberare nella prossima seduta utile dell'Assemblea dell'ATA l'autorizzazione concernente il mantenimento della partecipazione per le ragioni sopra esposte;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 42, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge della Regione Marche n. 24/2009 e s.m.i.;

- il parere favorevole, riportato in calce, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi di cui all'art. 49, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Legge 190 del 23 dicembre 2014;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di rilevare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione del'ATA nella Società "CIR33 Servizi S.r.l.";
3. Di dare atto che in merito all'autorizzazione al mantenimento della partecipazione societaria in argomento, delibererà l'Assemblea dell'ATA nella prossima seduta utile;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, 29 marzo 2016

La Direzione
F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Jesi, li 29.03.2016

Il Direttore

F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

IL PRESIDENTE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Direttore in data 29.03.2016, sopra riportato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la verifica della sussistenza delle condizioni che consentono il mantenimento della partecipazione totalitari dell'ATA nella Società CIR33 Servizi S.r.l.;

RITENUTO di condividere la proposta di cui sopra per le motivazioni addotte, che si intendono qui integralmente riportate;

DATO ATTO che il documento istruttorio di cui sopra riporta il prescritto parere di regolarità tecnica;

DECRETA

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di rilevare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione del'ATA nella Società "CIR33 Servizi S.r.l.";
3. Di dare atto che in merito all'autorizzazione al mantenimento della partecipazione societaria in argomento, delibererà l'Assemblea dell'ATA nella prossima seduta utile;
4. Di dichiarare, riscontrata l'urgenza del caso, immediatamente eseguibile il presente Decreto, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, 29 Marzo 2016

Il Presidente
F.to dott.ssa Liana Serrani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che della copia del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi, lì

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni interi e consecutivi dal _____ al _____

Jesi, lì

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini

Il presente decreto è divenuto esecutivo il 29.03.2016

Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, lì 29.03.2016

Il Direttore
F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente copia, composta di n. 7 pagine, è conforme all'originale conservato in atti e non consta altresì di allegati.

Jesi, lì 29.03.2016

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini